



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 654/15/CONS**

### **VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALLA CONCENTRAZIONE REALIZZATA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO ESCLUSIVO DELLA SOCIETÀ GRUPPO FINELCO S.P.A. DA PARTE DELLA SOCIETÀ R.T.I. S.P.A.**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 1 dicembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 27 febbraio 2014 n. 15, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 658/15/CONS, del 1 dicembre 2015, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2014*”;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTA la comunicazione del 20 ottobre 2015 (prot. n. 72586), successivamente integrata in data 21 ottobre 2015 (prot. n. 72962), con la quale è stata comunicata l’operazione di concentrazione mediante l’acquisizione del controllo esclusivo della società Gruppo Finelco S.p.A. da parte della società R.T.I. S.p.A.;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società Reti Televisive Italiane (R.T.I.) S.p.A., società acquirente, risulta essere:

- società per azioni con socio unico, avente sede in Largo del Nazareno 8 – 00187, Roma, n. REA RM – 719963, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e c.f. 06921720154, P.IVA 03976881007;

- composta dal seguente assetto amministrativo: presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato: Pier Silvio Berlusconi, c.f. *omissis*; vice presidente e amministratore delegato: Niccolò Querci, c.f. *omissis*; vice presidente: Gina Nieri, c.f. *omissis*; consiglieri: Franco Ricci, c.f. *omissis*; Giuliano Andreani c.f. *omissis*, Mauro Crippa, c.f. *omissis*, Alessandro Salem, c.f. *omissis*; Marco Angelo Ettore Giordani, c.f. *omissis*, Fulvio Vittorio Pravadelli, c.f. *omissis*;

- controllata al 100% da Mediaset S.p.A., società a sua volta partecipata al 33,49% dalla società Fininvest S.p.A.;

- controllante le seguenti società: Elettronica Industriale S.p.A. (100%), Taodue S.r.l. (100%), Medusa Film S.p.A. (100%), Media Shopping S.p.A. (100%), Videotime S.p.A. (99,12%), Monradio S.p.A. (80%), Mediaset Premium S.p.A. (88,8%), Boing S.p.A. (51%), Fascino – Produzione Gestione Teatro S.r.l. (50%), Tivù S.r.l. (48,16%), EI Towers S.p.A. (40%) indirettamente attraverso Elettronica Industriale S.p.A.;

- controllante le seguenti società: Elettronica Industriale S.p.A. (100%), Taodue S.r.l. (100%), Medusa Film S.p.A. (100%), Media Shopping S.p.A. (100%), Videotime S.p.A. (99,12%), Monradio S.p.A. (80%), Mediaset Premium S.p.A. (88,8%), Boing S.p.A. (51%), Fascino – Produzione Gestione Teatro S.r.l. (50%), Tivù S.r.l. (48,16%), EI Towers S.p.A. (40%) indirettamente attraverso Elettronica Industriale S.p.A.;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- operante nel Sistema Integrato delle Comunicazioni e iscritta al ROC con il numero 3310 del 27 marzo 1995 in qualità di: fornitore di servizi di media audiovisivi radiofonici lineari, fornitore di servizi di media audiovisivi radiofonici su altri mezzi o non lineari, fornitore di servizi di media audiovisivi radiofonici a diffusione satellitare, fornitore di contenuti, fornitore di servizi di accesso condizionato, produttore di programmi, distributore di programmi, editoria anche elettronica;

- titolare di:

• n. 23 autorizzazioni per l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi lineari:

- Iris – Autorizzazione n. 31730/DGSCER/UFF/III rilasciata in data 30/10/2007;
- La 5 – Autorizzazione n. 27117/DGSCER/UFF/III del 05/05/2010;
- Mediaset Extra - Autorizzazione n. 23641/DGSCER/DIV/III rilasciata in data 26/11/2010;
- Mediaset Tgcom24 - Autorizzazione n. 87992/DGSCER/UFF/III rilasciata in data 09/12/2010;
- Canale 5 - Autorizzazione n. 53360/DGSCER/UFF/III rilasciata in data 06/08/2010;
- Italia Uno - Autorizzazione n. 53360/DGSCER/UFF/III rilasciata in data 06/08/2010;
- Rete Quattro - Autorizzazione n. 53360/DGSCER/UFF/III rilasciata in data 06/08/2010;
- Top Crime - Autorizzazione n. 6480/DGSCER/UFF/III rilasciata in data 24/01/2011;
- Mediaset Italia Due - Autorizzazione n. 54870/DGSCER/UFF/III rilasciata in data 28/06/2012;
- Premium Cinema Emotion – Autorizzazione n. 63301 rilasciata in data 27/10/2014;
- Premium Mya - Autorizzazione n. 63031 rilasciata in data 27/10/2014;
- Premium Cinema Comedy - Autorizzazione n. 63031 rilasciata in data 27/10/2014;
- Premium Cinema Energy - Autorizzazione n. 63031 rilasciata in data 27/10/2014;
- Premium Action – Autorizzazione n. 63031 rilasciata in data 27/10/2014;
- Premium Crime – Autorizzazione n. 63031 rilasciata in data 27/10/2014;
- Premium Joi - Autorizzazione n. 63031 rilasciata in data 27/10/2014;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- Premium Cinema - Autorizzazione n. 63031 rilasciata in data 27/10/2014;
  - Premium Prestige - Autorizzazione n. 71932/DGSCERP rilasciata in data 28/11/2014;
  - Premium Cinema 2 HD – Autorizzazione n. 35823/DGSCERP rilasciata in data 22/06/2015;
  - Boing – Autorizzazione n. DGSCER/UFF/III/20079 del 19/04/2006 tramite la società Boing S.p.A.;
  - Cartoonito – Autorizzazione n. DGSCER/DIV.III/66294 del 05/08/2011 tramite la società Boing S.p.A.;
  - R101 TV – Autorizzazione n. 72536 del 28/11/2014 tramite la società Monradio S.r.l.;
  - Mediaset Italia – Autorizzazione n. 455/15/CONS del 28/07/2015 (autorizzazione satellitare);
- n. 2 autorizzazioni per l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi non lineari:
    - Premium Play – scia del 14/11/2014;
    - Infinity – scia del 14/10/13;
- n. 1 concessione per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione in modalità analogica a livello nazionale:
    - R101 – Concessione Prot. 900043 rilasciata in data 28/03/1994, tramite la società controllata Monradio S.r.l.;
- n. 1 autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione e contemporanea e integrale diffusione via etere nel territorio italiano dei normali programmi sonori e televisivi irradiati da emittente straniera *ex art. 38 della l. 103/1975*:
    - Radio Orbital – Autorizzazione n. 900041 del 28/03/1994 tramite la società controllata Monradio S.r.l.;
3. la società Gruppo Finelco S.p.A., società acquisita, risulta essere:
- una società per azioni con sede in Largo Guido Donegani n. 1 – 20121 Milano, n. REA MI-1337091, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 10022100159;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- composta dal seguente assetto amministrativo: presidente del consiglio di amministrazione: Stefano Morri, c.f. *omissis*; amministratori delegati: Alberto Hazan, c.f. *omissis*, Claudio Fabbri, c.f. *omissis*; consiglieri: Mario Miscali, c.f. *omissis*, Roberto Meazza, c.f. *omissis*, Luciano Fausti, c.f. *omissis*;
- controllata al 73% da Unibas – SGPS Lda (“Unibas”), al 17,75% da Alberto Hazan, al 7,19% da Marina Berrino, all’ 1,85% da Edoardo Hazan e allo 0,21% da Roberto Meazza;
- controllante il 100% delle seguenti società: NCP Ricerche S.r.l., Radio Engineering Co. S.r.l., Radio News Network S.r.l., Radio Studio 105 S.r.l., Sing Sing S.r.l., Edizioni Donegani S.r.l. in liquidazione, United Music S.r.l.; il 99,99% della società RMC Italia S.r.l.; il 98,99% della società Virgin Radio Italy S.p.A. e il 75% della società Publiarea S.r.l. in liquidazione;
- società operante nel SIC e iscritta al ROC con il numero 15186 dal 11/05/2007 in qualità di soggetto editore online e concessionario di pubblicità, servizi di media audiovisivi e radio, anche sul web;
- titolare di:
  - n. 3 concessioni per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in modalità analogica a livello nazionale:
    - Radio Studio 105 - Concessione Prot. 900080 rilasciata in data 28 febbraio 1994, tramite la società controllata Radio Studio 105 S.r.l.;
    - RMC Radio Montecarlo - Concessione Prot. 900082 rilasciata in data 28 febbraio 1994, tramite la società controllata RMC Italia S.r.l.;
    - Virgin Radio - Concessione Prot. 906269 rilasciata in data 28 febbraio 1994, tramite la società controllata Virgin Radio Italy S.p.A.;
  - n. 2 autorizzazioni per l’attività di fornitore di servizi media audiovisivi lineari in tecnica digitale terrestre:
    - 105 Television – 105 TV – Autorizzazione DGSCER/60489 del 17/09/2010;
    - RMC Television – RMC TV – Autorizzazione DGSCER/60486 del 17/09/2010;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

4. l'operazione in esame consta di due fasi distinte. La prima, già conclusa, è consistita nella sottoscrizione delle azioni della RB1 S.p.A., controllante indirettamente la società Gruppo Finelco S.p.A., da parte della R.T.I. S.p.A. e in base alla quale R.T.I. S.p.A. detiene una partecipazione pari al 69% del capitale sociale di RB1 S.p.A., articolato per il 19% in azioni di categoria A, con diritto di voto, e per il 50% di azioni di categoria B, senza diritto di voto. La seconda, successiva al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge da parte dell'Autorità e dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prevede che la società R.T.I. S.p.A. converta le azioni di categoria B in categoria A, così da detenere il 69% delle azioni con diritto di voto di R.B1 S.p.A. e, tramite la società Unibas, ottenere il controllo esclusivo indiretto di Gruppo Finelco S.p.A.;

5. con riferimento al rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi televisivi, su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, comma 7, del Testo unico, si rileva che l'acquisizione di ulteriori n. 2 autorizzazioni per la fornitura di programmi televisivi da parte della società R.T.I. S.p.A. non comporta il superamento del limite del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive; per quanto concerne il numero di autorizzazioni per programmi radiofonici su frequenze terrestri in ambito nazionale, si rappresenta che la verifica non trova applicazione stante la non completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo Unico, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2014, il gruppo Fininvest ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC pari al *omissis* del SIC, come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015 (17.137 milioni di euro), mentre la società Gruppo Finelco S.p.A. ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC, come quantificato dalla medesima delibera, corrispondenti allo *omissis* del SIC. Pertanto, in considerazione della natura dell'accordo, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire il conseguimento da parte del gruppo RTI, anche attraverso società controllate o collegate, di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. con riferimento alle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, è emerso che le società partecipanti non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi in quel settore;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 dicembre 2015

**IL PRESIDENTE**

Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***

Antonio Perrucci